

TORNATA DEL 10 AGOSTO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Squittinio segreto sulle leggi ieri discusse — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Approvazione dei 16 articoli dell'Allegato N — Schiarimento chiesto dal Senatore Ginori-Lisci fornito dal Ministro delle Finanze — Avvertenze e dichiarazioni del Senatore Ginori Lisci — Spiegazioni del Senatore Pallieri — Altre obiezioni del Senatore Ginori-Lisci — Allegato O — Avvertenze del Senatore Alessandro Rossi, e risposta del Ministro delle Finanze — Osservazioni e schiarimenti dei Senatori Ginori-Lisci e Lauzi, cui risponde il Ministro delle Finanze — Chiusura della discussione generale — Schiarimento sull'art. 1 chiesto dal Senatore Ginori-Lisci, fornito dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dall'1 all'8 ed ultimo dell'Allegato O — Allegato P — Considerazioni del Senatore Di Castagnetto, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenze del Senatore Robecchi — Risposta del Senatore Saracco e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli dall'1 al 4 — Avvertenze del Senatore Di Castagnetto sull'art. 5, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 5 e 6 — Proposta del Senatore Conforti di reiezione dell'art. 7 combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Conforti — Approvazione degli articoli 7, 8 e 9, ultimo, dell'allegato P — Dichiarazioni del Senatore Caccia Relatore — Avvertenza del Senatore Chiesi — Istanza del Ministro di Finanze — Approvazione degli articoli del progetto di legge generale sui provvedimenti finanziari — Squittinio segreto su questo progetto di legge, e sugli altri discussi nella tornata precedente.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro delle Finanze e quello della Marina, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia, e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, **Segretario, Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizione:

N. 4458. La Camera di Commercio di Bari fa istanza perchè venga decretata la costruzione di una ferrovia in Basilicata per Potenza.

Presidente. Si farà l'appello nominale per la votazione delle leggi discusse ieri, e si lasceranno aperte le urne perchè possano votare anche quei signori Senatori che verranno durante la seduta.

Il Senatore Manzoni T. procede all'appello nominale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sull'Allegato N: *Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

Il Senato ha dichiarato chiusa la discussione generale su quest'Allegato. Si passerà alla discussione degli articoli.

Da lettura dell'articolo 1:

« A cominciare dall'anno 1871 l'aliquota di imposta sui redditi di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento. A partire da quest'epoca, è tolta alle Province ed ai Comuni la facoltà di sovrapporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le Commissioni comunali e consorziali, di cui all'art. 11 del Decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3023, saranno composte di due delegati del Governo e di uno del Comune o Consorzio.

» Quando un Comune o Consorzio abbia una popolazione superiore ai 12 mila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sopraindicata.

» La metà dei delegati del Governo sarà scelta fra i Consiglieri comunali che non siano impiegati governativi.

» Le Commissioni comunali o consorziali avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi della ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto

nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'imposta di ricchezza mobile è dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti, nel Comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

» I possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in Comuni diversi dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo stabilimento, o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel Comune medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'imposta non riscossa per ritenuta sarà commisurata sui redditi dell'anno immediatamente antecedente al giorno in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

» Però la cessazione di un cespite di reddito, che abbia luogo nell'anno immediatamente successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, darà diritto a compenso sull'imposta dell'anno medesimo.

» Se la cessazione del cespite del reddito avvenga dopo l'anno successivo al giorno in cui deve essere fatta la dichiarazione, ma prima della scadenza dell'anno solare a cui si riferiscono i ruoli dell'imposta, il compenso avrà luogo nell'anno successivo. »

(Approvato.)

« Art. 5. L'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni dei nuovi redditi, delle variazioni e della cessazione dei redditi decorrerà dal 1° al 31 luglio.

» In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente, s'intenderà confermato il reddito precedentemente accertato. »

(Approvato.)

« Art. 6. Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dal precedente. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colla detrazione di lire 100, giusta il disposto dell'art. 9 della legge 28 maggio 1867, N. 3719, sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi, fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

» Per l'effetto di quest'articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

» L'imposta sugli stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni sarà liquidata sulla metà del loro ammontare. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le Commissioni istituite per l'applicazione

della imposta sui redditi di ricchezza mobile potranno nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogniqualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

» La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

» È applicabile ai titoli di questa specie il disposto del secondo capoverso dell'articolo 19 della legge 14 luglio 1864. »

(Approvato.)

« Art. 9. I redditi, che non dipendano da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

» La tassa di ricchezza mobile, dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

» È abolita la separazione dei redditi ammessa dagli ultimi due capoversi dell'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, n. 3719. Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente. »

(Approvato.)

« Art. 10. La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile a termine degli articoli 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023, e 3 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo il disposto dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 e dell'ultimo paragrafo dell'art. 7 della presente.

» Sono abolite tutte le esenzioni dalla tassa sui redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominali che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta. »

(Approvato.)

« Art. 11. Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna detrazione e per tutto il loro am-

montare, i premi dei prestiti emessi dai comuni e dalle province o da altri per loro conto, come pure da qualsiasi altro ente morale, società od individuo. L'ammontare dei premi dovrà essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno, nei modi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3023.

» La ritenuta a titolo d'imposta sulla ricchezza mobile sarà fatta senza detrazione alcuna e per tutto il loro ammontare, anche sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria, indicato nell'articolo 12 della legge 28 maggio 1867, n. 3719, sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo, o dalla applicazione della ritenuta. »

(Approvato.)

« Art. 13. L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dei redditi medesimi nell'applicazione della tassa di mano-morta, stabilita colla legge 21 aprile 1862, n. 587.

» Sono mantenute in vigore tutte le disposizioni fin qui vigenti in materia d'imposta sui redditi di ricchezza mobile in quanto non siano contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 14. Con regolamento da approvarsi con Decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, il Governo del Re darà le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, coordinandola colle leggi anteriori che rimangono in vigore, e fissando i termini e le norme dei procedimenti per la determinazione dei redditi e per l'applicazione dell'imposta.

» Nel suddetto regolamento saranno rifuse tutte le disposizioni che si riferiscono all'imposta di ricchezza mobile, secondo le leggi in vigore. »

(Approvato.)

« Art. 15. Per l'applicazione dell'imposta del 1871 è fatta facoltà al Governo di fissare l'epoca nella quale devono essere fatte le dichiarazioni, di cui è cenno nell'art. 5. »

(Approvato.)

« Art. 16. È autorizzata una spesa di 500,000 lire da iscriversi in un capitolo 169 *bis* del bilancio passivo delle finanze 1870, col titolo di *Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati*. »

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domanderei al signor Ministro delle Finanze se in queste 500,000 lire da iscriversi al capitolo 169 *bis*, si comprenda il rimborso ai proprietari delle spese che dovranno fare per l'accertamento delle tasse da pagarsi dai loro coloni; giacchè io ho potuto procurarmi alcuni appunti di un

ingegnere, il quale ritiene che per le operazioni da farsi per giungere a cotesta determinazione, occorrono, in media, lire 30 per podere. Ora, siccome il signor Ministro delle Finanze mi disse ieri che tuttal più la tassa sarebbe andata a lire 16 per podere, io toro a dirgli che sarei lieto di veder piuttosto aumentata con questa legge la tassa fondiaria di lire 16 per podere, di quello che di doverne spendere 46, pagandone 30 all'ingegnere per conto mio proprio, e 16 per conto della tassa del mio contadino.

Ministro delle Finanze. Non occorrerà che il Senatore Ginori, se preferisce egli di pagare il 5 per cento, faccia altre spese. Le 500 mila lire di cui si parla qui sono per spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Ora, quando si tratta del colono, siccome la legge determina nel 5 per cento dell'imposta fondiaria principale, la tassa spettante al colono medesimo, che il proprietario deve anticipare, non c'è altro accertamento di redditi da fare per parte dell'Amministrazione, la quale ha il suo conto rispetto ai proprietari e per conseguenza questa somma non è che per spese da farsi dal Governo, e non riguarda i proprietari. Se poi i proprietari preferiscono pagare il 5 per cento senza stare a curare altre indagini intorno al reparto che è da farsi delle imposte che spetterebbero alle varie loro famiglie coloniche, evidentemente non occorrerà che essi facciano ulteriori spese.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. Questo accertamento, per parte dei proprietari, non può farsi senza distinguere il boschivo dal terreno lavorativo. In Toscana, il terreno boschivo non ha niente che fare col lavorativo, mentre il contadino non ha in custodia che quello lavorativo, ed il boschivo è a parte.

Ora, se s'intende che per cento dei contadini si paghi anche per il terreno boschivo, la tassa non ha ragione di esistere, non potendo essere apposta che per quello che il contadino coltiva ed ha.

Se dunque il signor Ministro dice che la tassa dev'essere pagata in ragione di quanto il proprietario paga per tassa sulla fondiaria, io risponderò al signor Ministro che il calcolo è fallace, perchè se colla legge ha inteso d'imporre la parte che spetta al contadino, con ciò che ha detto viene a confessare che ha inteso invece di riscuotere dai contadini il 5 per cento del totale pagato per tassa fondiaria dai proprietari del fondo.

Ciò mi pare che sia completamente in contraddizione colla legge, perchè essa ha inteso unicamente d'imporre i coloni, e d'imporre quella parte che loro spetta. Ora, invece d'imporre la parte che spetta ai coloni, quando piaccia ai proprietari di assumersi il carico di pagare per essi, la tassa viene, da quello a cui spetta, ad estendersi anche su tutto il rimanente del possesso,

e quindi è una tassa nuova della quale in questa legge non è stato parlato.

Infatti si tratterebbe di una nuova sovrimposta fondiaria, e questa sovrimposta non potrebbe essere dai coloni accettata, e resterebbe a carico dei proprietari.

Quindi è che ai proprietari sarà necessario fare queste distinzioni, e per fare queste distinzioni, essi andranno incontro ad una spesa doppia della tassa medesima.

Ora, domando e dico se è questo il momento di far gettar via il danaro ai proprietari. Io voterò contro la legge.

Avevo chiesto la parola sull'allegato O, perchè intendevo di fare al Senato alcune proposte, ma veggio che il tempo stringe, che noi non possiamo seguitare a discutere con serietà questa legge, e che il modificarla porterebbe ad un dissesto nell'andamento della cosa pubblica quanto il rigetto: perciò dichiaro che voterò contro la legge... e sarà poi quel che sarà.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. Le difficoltà poste innanzi dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci mi sembrano totalmente prive di fondamento.

Basta, di fatto, avvertire che il proprietario al quale, per l'articolo 9 di questo progetto di legge, incombe l'obbligo dell'anticipazione della tassa di ricchezza mobile che colpisce il colono, non avrà che da denunciare l'imposta fondiaria cui va soggetto il fondo in quanto forma oggetto della colonia.

Ora, quando il fondo si trova interamente coltivato a colonia, prendendo il 5 per cento della contribuzione fondiaria alla quale il medesimo è sottoposto, si avrà senz'altro la tassa di ricchezza mobile a carico del colono.

Che se una parte soltanto del fondo vien coltivata a colonia, la quota soltanto della contribuzione fondiaria corrispondente a quella parte del fondo vuol essere denunciata dal proprietario.

Nel caso, infine, che la colonia comprenda il terreno con eccezione di piante e loro frutti, od in altro modo qualunque una parte dei prodotti rimanga in totalità al proprietario e venga l'altra divisa fra esso ed il colono, dovrà servir di norma ciò che in casi analoghi è prescritto nei Regolamenti per l'imposta sui fabbricati e per l'imposta sulla ricchezza mobile. Così scorgesi ivi stabilito che, quante volte al reddito fondiario di un fabbricato vada commisto un reddito di natura mobiliare, come si verifica allorchè una stessa persona possiede il fabbricato e vi esercita un'industria, il dichiarante ne farà prudenzialmente la separazione, attribuendo al fabbricato la prima specie di reddito, e la seconda all'industria. Parimente il dichiarante dee fare una prudenziale ripartizione del reddito attribuibile ad un fabbricato posto nel territorio di più Comuni contermini, esibendo tante dichiarazioni quanti sono i Comuni stessi colla rispettiva tan-

gente di reddito. Or bene, nel nostro caso, il proprietario del fondo dovrà similmente nella sua denuncia fare un prudenziale riparto della contribuzione fondiaria, distinguendo la quota rispondente ai prodotti colonici dalla quota riguardante i prodotti a sè riservati.

Fatta dal proprietario la dichiarazione nell'indicata conformità, se la medesima viene accettata dall'agente dell'imposte, tutto è terminato con soddisfazione dell'uno e dell'altro. Ove invece sia dall'agente rettificata, potrà il proprietario, giusta le regole di procedura vigenti per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, rivolgersi alle Commissioni amministrative; e potrà ancora, dopo la pubblicazione dei ruoli, proporre davanti l'autorità giudiziaria tutte le istanze che stimi di suo interesse.

Ecco pertanto risolte le difficoltà sollevate dall'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci**. Io debbo fare una rettificazione.

Quello che ha testè detto l'onorevole Senatore Pallieri, non è, a parer mio, applicabile alla Toscana.

Io ho detto che bisogna assolutamente che qui ogni proprietario si valga dell'opera di un ingegnere o di un agrimensore per procedere ad operazioni che cagioneranno una spesa superiore all'ammontare della tassa stessa.

Gli argomenti dell'onorevole Senatore Pallieri non mi persuadono, poichè non mi provano che non sia assolutamente indispensabile di procedere nel modo da me annunziato nel fare le operazioni da lui accennate.

E poi, o Signori, io non trovo nella legge che si faccia parola di quanto egli dice.

Devo anche domandar scusa al Senato di averlo tediato parlando la terza volta sullo stesso argomento; ma mi permetto di far osservare che forse il signor **Presidente** non mi ha inteso, ma io aveva domandato di parlare sull'art. 9, e il signor **Presidente** non si è rammentato della mia domanda. Debbo però confessare che il chiedere la parola su questo articolo 16 non è stato che un ripiego al quale ho avuto ricorso per esporre le mie idee, domandando al signor Ministro se ci rimborsava delle spese che dovremo incontrare.

Del resto, lascio giudice il Senato della quistione.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, metto ai voti l'art. 16.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'Allegato O.

« Disposizioni relative ai Comuni e alle Provincie. »

È aperta la discussione generale.

La parola spetta pel primo al Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori Lisci**. Aveva domandato la parola per mostrare il mio desiderio di riparare in qual-

che modo ai grandi mali che deriveranno da questa legge ai contribuenti, tentando per altra via di procurare loro qualche sollievo; ma in questo momento io credo inutile il farlo.

Presidente. La parola è al Senatore Rossi Alessandro.

Senatore **Rossi.** Tocandosi in quest'Allegato delle disposizioni relative ai Comuni e alle Province per la facoltà loro accordata di imporre tasse speciali di esercizio e di rivendita, io vorrei dire poche parole sulle imposte dirette ed indirette che aggravano in questo complesso di leggi l'industria nazionale.

È un argomento che io tratterò, come ho detto, brevemente, ma che è della più alta importanza, perchè tutti siamo convinti che dallo sviluppo del lavoro nazionale dobbiamo attendere la maggior parte del nostro futuro benessere economico. Se coi trattati di commercio ci siamo ispirati coraggiosamente a principii più liberali in fatto di scambi internazionali, malgrado lo stato quasi infantile in cui si trovano le nostre industrie, egli è perchè si è ritenuto che il migliore stimolo al progresso fosse la concorrenza. Ma è nostro dovere di impedire che per ragioni intrinseche e indipendenti dalla medesima, le nostre fabbriche si trovino in condizioni inferiori a quelle delle fabbriche estere. Tale sarebbe il caso se il cumulo delle gravanze pubbliche fosse da noi superiore alle gravanze che sopportano le industrie sorelle all'estero, perchè allora avverrebbe il fatto che si costituirebbe indirettamente una specie di protezione sulle merci estere in confronto delle merci nazionali, la qual cosa certamente è assai lontana dalla mente dei legislatori italiani.

Ci troviamo noi in questo caso? pur troppo io debbo confessare che gl'industriali italiani sono colpiti assai più che noi sono gl'industriali esteri, coi quali siamo legati da trattati di commercio.

Noi non possiamo disconoscere la gravanza delle imposte dirette ed indirette, e specialmente quella della ricchezza mobile che non ha riscontro di simili proporzioni in altri paesi. Aggiungasi che la speditezza delle comunicazioni, colla diminuzione delle tariffe ferroviarie in ragione delle distanze, contribuisce assai a mettere i produttori di ogni paese, senza delimitazione di frontiera, in contatto dei consumatori d'ogni paese, per cui il vantaggio di avere la produzione sui luoghi stessi di consumazione, è quasi, si può dire, neutralizzato.

Ma vi ha di più.

In passato, allorchando si diceva che il capitale da noi era scarso, diffidente, o per lo meno ad alto interesse, in confronto dell'estero, per la concorrenza dei valori pubblici (e sappiamo che le industrie, nelle proporzioni moderne hanno bisogno di grandi capitali) si poteva contrapporvi la mitezza relativa del salario per il prezzo moderato dei viveri e delle pigioni; ora la legge sul dazio consumo, l'imposta sui fabbricati,

la tassa sul macino hanno contribuito ad aumentare sensibilmente i salari, i quali presto verranno raggugliati con quelli degli altri paesi coi quali abbiamo trattati di commercio.

È certo che le condizioni della vita debbono essere sopportabili per l'operaio, ed i salari in proporzione a quello che è necessario per vivere.

Tale è la questione che si agita attualmente in Francia fra il Governo imperiale e i fabbricanti dell'alto Reno.

Essi dicono: le tariffe daziarie sono una illusione per noi; imperocchè i tessuti esteri che vengono importati specialmente dalla Svizzera, dove i salari sono molto minori che in Francia, costano meno, riflettendosi come è naturale il minor salario sul prezzo della merce, di guisa che si viene a neutralizzare la tassa d'importazione.

Que' fabbricanti hanno ragione; e tanto più perchè è noto che di tutti gli industriali francesi quelli dell'Alsazia sono i più liberali. Del resto, la questione della vita a buon mercato in tutti i paesi civili diventerà presto una utopia; e noi dobbiamo preoccuparci dei mezzi necessari a far fronte a questo aumento incessante delle condizioni di esistenza dell'operaio, primo dei quali è certamente lo sviluppo del lavoro nazionale.

Io sono compreso delle necessità che spingono le nostre discussioni, epperò non ho altro da aggiungere. A me basta che la questione sia oggi affermata innanzi al Senato, anche perchè posso dire che vi hanno parecchi industriali, forse i più importanti d'Italia, i quali credono a torto che i rappresentanti del paese siano troppo teneri di certe teorie economiche assolute, e non apprezzino abbastanza le condizioni speciali delle loro fabbriche.

A questa affermazione io mi limito tanto più volentieri, inquantochè credo che il Ministero si dia pensiero di questo stato di cose. Se non mi inganno l'onorevole signor Ministro delle Finanze nell'altro ramo del Parlamento, all'epoca di questi provvedimenti finanziari, ha toccato di volo questo argomento in guisa da constatare la verità di quanto io espongo.

In ogni modo l'onorevole Sella conosce troppo la situazione delle nostre industrie per non guardarle sotto il solo aspetto della imponibilità, perchè così facendo, e non curando le particolari condizioni delle medesime, riuscirebbe ad una strada del tutto opposta a quella che egli vuole percorrere.

L'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha ordinato un'inchiesta industriale, ha nominato una Commissione, la quale ha già principiato i suoi lavori in previsione delle future scadenze dei trattati di commercio: a questa inchiesta saranno chiamati gli industriali, perchè vogliano esporre le loro considerazioni, e più ancora i fatti, e dare le cifre che possano chiaramente indicare lo stato reale delle condizioni loro rispetto all'estero.

Sarà questo un atto di somma giustizia, per il fatto

che nei due rami del Parlamento sono scarsi gli uomini che rappresentano l'industria, gl'interessi della quale per quanto si collegano a quelli generali dello Stato, è nostro dovere di difendere e curare.

Oggi però noi dobbiamo frattanto riconoscere che le pubbliche finanze sono lo stomaco, e tutte le classi sociali che sono chiamate a dividerne i pesi, sono le membra di questo gran corpo che si chiama la Nazione; per cui io darò il mio voto favorevole ai provvedimenti finanziari, nella speranza che l'onorevole signor Ministro delle Finanze, vorrà tener a mente quanto per le pubbliche imposte sia grave ed impari a quella delle industrie estere la condizione in cui si trovano le nostre, e sarà molto contento se vorrà darmene fin d'oggi l'assicurazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Comincio dal constatare il patriottismo dell'onorevole Senatore Rossi, il quale comunque a capo d'uno dei più cospicui stabilimenti d'industria in Italia, tuttavia non esita a dare il suo suffragio ad un progetto di legge, il quale certo viene ad aggravare di tasse non indifferenti l'industria e il commercio.

L'onorevole Senatore Rossi ha perfettamente ragione nel chiamare l'attenzione del Governo sull'effetto delle tasse sopra l'industria, ma non già perchè gl'industriali siano cittadini i quali meritino favore più che gli altri; gli industriali debbono pagare le loro tasse come gli agricoltori, come i commercianti, come le pagano tutti gli altri cittadini.

Come voi vedete o Signori, abbiamo tante tasse che aggravano tutti gli ordini dei cittadini, che non solo gli agricoltori si lagnano, ma si lagnano i commercianti e gl'industriali, e non possiamo dimenticare di avere per mezzo del dazio consumo e della tassa sul macinato aggravate anche le classi le meno abbienti della società; quindi la sola necessità ci spinge ad inoltrarci per questa via.

L'onorevole Senatore Rossi ci chiamava a considerare non la gravità della tassa in sè per ciò che riguarda l'industria, ma un argomento veramente degnissimo di meditazione, vale a dire, se per avventura le tasse a cui le nostre industrie sono sottoposte non abbiano effetto di un dazio protettore delle merci estere, imperocchè quando queste tasse fossero inconsideratamente poste nel nostro paese, potrebbero senza dubbio aggravare per guisa le merci che si producono in paese, da trovarsi le merci estere in condizione tanto migliore, che la concorrenza fosse impossibile, così che ne avvenisse quel mostruoso fatto che il sistema di tasse fosse un dazio protettore non già dell'industria nazionale, ma invece dell'industria straniera a danno della nazionale. L'onorevole Rossi ha già accennato come il Governo si preoccupò di codesta questione incaricando il Consiglio Superiore del Commercio e dell'Industria d'intraprendere una seria inchiesta sulle condizioni dell'industria nostra,

imperocchè l'Italia ha evidentemente un dovere importantissimo da compiere cercando di sviluppare il lavoro in tutto ciò che le sue circostanze naturali lo permettono.

Per certo, non è in mente di nessuno, e meno che altri dell'onorevole Rossi, così distinto cultore di studi economici, d'invitare il Governo ed il Parlamento a procedere per la via della protezione allo scopo di far nascere in Italia delle industrie alle quali la sua condizione naturale la renda meno adatta; è però evidente che bisogna nel governo della cosa pubblica condursi in maniera da agevolare lo sviluppo di tutte le industrie, di tutte le produzioni alle quali le nostre condizioni naturali fossero acconcie.

Ora vi sarebbe da domandare se vi sia da temere che il progetto di legge in discussione venga a perturbare così seriamente le condizioni dell'industria nostra, ed a seriamente minacciarle.

A me basterebbe il suffragio, che l'onorevole Senatore Rossi dà a questo progetto di legge, per tranquilarmi ma pure io . . .

Senatore Ginori-Lischi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. . . . convengo che l'argomento vuol essere studiato, ed attentamente ponderato, quantunque abbia anche fiducia, che queste tasse, sebbene vadano avvicinandosi agli ultimi limiti del possibile, tuttavia possono essere sopportate senza uccidere la produzione stessa.

È vero che le nostre condizioni sotto molti rispetti sono meno favorevoli di quanto lo siano in paesi più avanzati di noi, tanto pel valore del capitale che per le condizioni del credito, ma per contro abbiamo pur noi taluni vantaggi.

Io convengo che i salarii si vadano fortunatamente variando, e dico fortunatamente quando considero la questione dei salarii sotto il punto di vista degli operai, e quindi sotto questo punto di vista le condizioni nostre si vanno rapidamente unificando; ma per contro poi noi abbiamo anche la fortuna di molte forze motrici, le quali vorrei fossero dappertutto utilizzate, come le ha utilizzate l'onorevole Senatore Rossi.

Quando considero che la caduta di un metro cubo di acqua dall'altezza di un metro equivale ad una produzione annua di una miniera di carbon fossile di 150,000 chilogrammi, io non posso non concludere che le nostre condizioni topografiche, per quanto riguarda la forza motrice, pongono la industria italiana in condizione abbastanza propizia sotto il punto di vista di poter lottare coll'estero; ed io credo che essenzialmente per ciò che riguarda l'industria nostra sia da desiderarsi che coloro i quali hanno tempo e capitali, non manchino di consacrarvi l'opera loro, ed i loro fondi.

Vi vedo che quando in Italia uomini arditi, intelligenti, attivi, laboriosi, ed onesti si accingono alle industrie, e ne abbiamo splendidi esempi, sono in istato tale da

poter presentare stabilimenti industriali in notevoli condizioni, i quali possono essere citati a modello in qualunque parte d'Europa; quindi è che io confido che le tasse le quali si sono imposte o si vengono ad imporre con questi provvedimenti, non soffochino le industrie, non inceppino la produzione al suo nascere, imperocchè davvero allora la sarebbe una triste speculazione che si farebbe. Ad ogni modo io non posso che accettare, a nome anche dei miei Colleghi, le raccomandazioni dell'onorevole Rossi, imperocchè queste corrispondono al pensiero di noi tutti, cioè di studiare attentamente le condizioni della nostra industria onde sottoporre poi questi studi al Parlamento, acciò possano essi servire al Parlamento medesimo per fare nuove leggi, od emendare le leggi promulgate o che si vanno promulgando, se in qualche parte queste leggi fossero meno propizie allo sviluppo del lavoro nazionale. Il maggiore interesse della Nazione è per me e per tutti noi certamente l'aumento della potenza economica sotto tutti i punti vista.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci**. L'onorevole Senatore Rossi ha accennato alla necessità che le tasse sulle nostre industrie non si convertissero in tasse di protezione per le industrie straniere; e tanto più si rende necessario in Italia il pensare a questo, poichè abbiamo un numero di persone disoccupate che non si trova in nessun altro paese civile.

Noi abbiamo, se i dati statistici che ho trovato sui giornali non mi mettono in errore, noi abbiamo il 17 per 100 di Italiani inoperosi.

Ora io ho fatto venire come maestri di officine, come capi-stanza, degli operai francesi, perchè i nostri non si piegavano ad assumere una certa autorità sugli altri, nè volevano prendersi responsabilità di sorta, e mi sono dato cura di prendere informazioni, interrogando gli uni ad insaputa degli altri per sapere quali erano appunto le proporzioni di tassazione fra Limoges e Firenze. Ora, giacchè l'onorevole Signor Ministro delle Finanze, con quella premura che certamente gli riconosco per avvantaggiamento delle industrie, dice che vuol prendere in seria considerazione questa cosa, io mi affretto a dirgli a che punto siamo con quelle differenze.

Questi lavoranti, in Limoges, pagavano franchi 3 e 25 di tassa personale, perchè in Francia tutti gli operai, quando giungono a 21 anno di età, pagano indistintamente la detta somma di franchi 3 25.

Quando non possono pagare, soddisfano all'obbligo loro con la mano d'opera che prestano al Municipio in lavori stradali od altri qualsiasi.

La tassa mobiliare poi è ragguagliata in questa guisa: chi paga da franchi 100 a franchi 300 di pignore corrisponde per tassa franchi 14; chi paga da 300 a 500 franchi di pignore paga franchi 42.

Da questo si rileva che gli stessi operai che a Li

imoges pagavano per imposta personale e mobilia: e franchi 17 25, od al massimo franchi 45 25, pagano qui per tassa di ricchezza mobile al Comune di Sesto, da lire 150 a lire 250 annue. Nè questo basta: loro è stata questa tassa calcolata per 18 mesi; così è accaduto che invece di lire 150 han dovuto pagare lire 225.

Ora, un operaio, Signori, tanti ne vede nascere e tanti ne finisce; non v'è da pretendere che tenga il salvadanaio per conto del Governo. Si è voluto creare questa tassa; ma che cosa avverrà? avverrà che nessuno degli operai pagherà: il Governo scrive nei suoi libri delle belle cifre, ma non incasserà denaro: si farà il gravamento, ma che cosa potrà pigliare da questi operai? Mi basta di aver accennato ciò. Aveva preparato un discorso su questa materia, ma lo serberò per un altro momento in cui il Senato non sia preoccupato di cose ben più gravi, e sia quindi più disposto ad ascoltarmi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò, rispondendo all'onorevole Ginori-Lisci che gli operai di cui egli parla sono stipendiati; chi ha due chi ha tre mila lire di stipendio: del resto l'onorevole Ginori m'insegna che fare il bilancio della famiglia dell'operaio non è un conto facile, che bisogna studiarlo attentamente sotto i vari aspetti. Io convengo con lui che la questione è degna di esame, ma mi pare che non solo sia difficile, ma impossibile, nell'attuale stato delle cose, di scioglierla perfettamente; e vorrei che il Senato non restasse sotto una impressione sfavorevole che non corrisponde alla realtà.

Senatore **Ginori-Lisci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci** lo dirò pure che non ho tenuto nel mio calcolo alcun conto della tassa sul macinato; del resto, io non pretendo aver fatto altro che aggiungere qualche parola a quanto disse l'onorevole Senatore Rossi.

Il signor Senatore Rossi ha voluto in certo modo fare atto di deferenza dicendo che voterebbe favorevolmente: io che aveva detto di votare contro, ho voluto far vedere al Senato che le ragioni che io aveva anche su questo argomento erano tali da autorizzarmi, e pienamente autorizzarmi, ad avere un'opinione diversa da quella del nostro ottimo Collega.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Non si sgomenti nè il Senato nè il signor Ministro se ho chiesto la parola, perchè, conscio delle necessità che ci premono, restringerò a brevissime parole le cose che aveva divisato e che credo mio dovere di dire relativamente a questo Al legato.

Io credo che un difetto, non solo di questa, ma anche di molte altre leggi, abbia viziato le disposizioni

che riguardano i Comuni, e questo è di aver compreso in una sola regola e di aver fatta un'eguale legge sia per i grandi centri di popolazioni, si chiamino o non si chiamino città, ed i Comuni veramente campestri, esclusivamente campestri.

Questo difetto si manifesta più specialmente nel presente provvedimento finanziario, in cui per compensare i Comuni di alcuni vantaggi che loro sono stati tolti, vengono accordati loro vantaggi di altro genere.

Signori, per il Comune campestre la tassa sugli esercizi, quella sul valore locativo, quella sulle vetture pubbliche e sulle private, o sui cavalli di lusso ecc. sono cose che non possono produrre altro che niente. Bisogna confessare, ed io vorrei che il Governo ben si penetrasse di quanto sto per dire a danno mio personale come proprietario e a danno di tutti quelli che dividono la mia sorte, che cioè nei comuni campestri non vi è altra materia imponibile che la terra, e tutte le altre tasse non riescono che a produrre del malcontento in quelle buone popolazioni sulle quali riposa la quiete e la sicurezza del paese, e non conducono a frutti che sieno veramente giovevoli, e tali da riempire le casse; per la qual cosa mi limito a dirlo che constatato questo difetto e che prego il Governo, nei momenti che avrà più opportuni, di pensare anche a quest'oggetto, se cioè non convenisse di fare delle disposizioni particolari per i Comuni di campagna e per i grandi centri di popolazione. Non aggiungo altre parole per non isciupare il tempo. Ho gettato, per così dire, il germe di futuri studi; e spero di averlo gettato in buon terreno, come è la premura che i Ministri hanno e devono avere per il vantaggio del paese, e specialmente per la tranquillità di quella maggioranza delle nostre popolazioni, che costituisce la classe dei contadini, degli agricoltori.

Mi permetto di rammentare una sola cosa. In un *meeting* che ebbe un'eco dolorosa in tutta Italia due anni or sono, vi fu chi disse: facciamo la rivoluzione! Ci fu altri che disse: no, non la facciamo, si potrebbe disporre delle città, ma non abbiamo ancora le campagne; verrà il macinato, ed allora avremo anche queste. Ora, il buon Dio ha disperso il funesto augurio in quanto alla tassa del macinato; ma non vorrei che, messo troppo ripetutamente alla prova, non permettesse che il triste augurio si verificasse in occasione di altre tasse.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il presente progetto di legge ha, essenzialmente per ciò che riguarda i Comuni, l'oggetto d'indennizzarli, o di dar loro altri cespiti d'imposte per il danno che ricevono dall'avocazione allo Stato dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

Ora, io convengo pienamente coll'onorevole Senatore

Lauzi che per ciò che riguarda i Comuni rurali non saranno certo le tasse delle vetture, dei domestici e via discorrendo, che possano dar loro grandij risorse; ma mi permetterà alla mia volta di osservare che non sono neppure i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile che siano argomento di grandi risorse per quei comuni; imperocchè, come egli stesso diceva, nei comuni rurali non vi sono altre imposte possibili, che abbiano seria importanza che quelle sulla terra. Quindi quando si tenga conto dell'oggetto che ha la presente legge, io credo si troverà un discreto equilibrio per le disposizioni che sono qui adottate.

Quanto poi all'argomento in genere, su cui l'onorevole Lauzi chiamava l'attenzione del Senato, cioè sull'opportunità di distinguere i comuni rurali dai comuni urbani, il Senato sa che il Ministero si è impegnato a studiare questa questione dell'assetto delle finanze comunali, e intraprendere sul proposito dell'indagine.

Quindi non abbiamo difficoltà a ripetere qui solennemente questo impegno che abbiamo anche solennemente preso nell'altro ramo del Parlamento; imperocchè nelle indagini e negli studi che si debbono fare sopra quest'argomento, forse verrà il caso di prendere in esame l'ordine d'idea che accennava l'onorevole Lauzi, e che è stato del resto già più di una volta da valenti pubblicisti propugnato; cioè se convenga per certe disposizioni legislative distinguere i Comuni urbani dai Comuni rurali.

Quindi è che per parte del mio Collega il Ministro dell'Interno e per parte mia non respingiamo per nulla *a priori* questo concetto, e nemmeno possiamo prendere impegni precisi in proposito; ma, secondo le promesse solenni che abbiamo fatte e che vi ripetiamo qui, verranno fatti studi seri sopra tutte queste questioni sull'assetto delle finanze dei Comuni e delle Provincie anche rispetto all'Erario pubblico; imperocchè vuolsi pure una volta prendere in serio esame i vari concetti che sono stati manifestati in proposito tra cui certamente non sarà dimenticato quello dell'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle sue buone intenzioni, e per quanto sia stato detto che *L'enfer est pavé de bonnes intentions*, nulladimeno le tengo per buone, perchè si risolvono in buone intenzioni anche le mie proposte.

Ma non vorrei che credesse il Ministro che io non avessi fatto debite osservazioni anche prima alle disposizioni della legge. Ciò che si toglie in fatto di ricchezza mobile ai Comuni campestri è ben poca cosa, lo sapevo anch'io; ma io alludeva all'art. 15, cioè alle difficoltà che si aggiungono alle già esistenti, perchè si possa oltrepassare quello strettissimo limite che la legge ha messo alla sovrainposta prediale.

Questo io voleva dire, perchè se il Comune è ob-

bligato ad affliggere il contadino con tante piccole tasse, allora può nascere quell'inconveniente cui io ho dianzi accennato.

Mi permetterà in proposito di addurre qui un solo esempio fresco fresco. Nel Comune di Pancarana nella Provincia di Pavia, quel buon Sindaco, seguendo i consigli del sotto-prefetto, ha voluto mettere la tassa sul bestiame (notino che è un paese dove non vi ha che il bestiame puramente necessario al servizio dell'agricoltura), e ne nacquero dei tumulti; ma non basta; essendo sopravvenute le elezioni comunali, i tre proprietari, consiglieri comunali che scadevano, furono lasciati da un canto, e furono eletti tre bifolchi in loro vece. Pensi il Governo alle conseguenze!

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

Si passa ora alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1:

« Alle facoltà accordate ai Comuni nell'articolo 118 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, si aggiunge quella d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato. »

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Io vorrei domandare qualche spiegazione al signor Ministro su quest'articolo, perchè veramente le parole *qualunque merce* aprono alle tasse un così vasto campo, che io non troverei conveniente si lasciassero, o veramente non saprei che cosa vogliono esprimere. Per esempio, può un municipio o non può imporre anche la produzione? Tornerebbe qui l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Rossi, del pericolo, cioè, di veder stabilite nel paese delle tasse protettrici di industrie estere.

Domanderei quindi al signor Ministro se vi è da sperare che vi sia o in leggi precedenti o che vi possa essere in questa e che sia sfuggita alla mia attenzione, qualche limitazione alla facoltà dei municipi di tassare ogni e qualunque fabbricazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prego l'onorevole Senatore Ginori a considerare che qui si parla solamente di esercizio, di professioni e mestieri, e di rivendita di merci, e non di tassa di fabbricazione.

Senatore **Ginori-Lisci.** Allora resta inteso che non si possa imporre fabbricazione.

Ministro delle Finanze. Senza dubbio è esplicitamente inteso.

Senatore **Ginori-Lisci.** La parola esercizio è molto larga. Io non sono abbastanza buon filologo per distinguere la portata della parola esercizio. Questa parola, come ho detto, è molto larga: si esercita la pittura, si esercita la scultura, si esercita infine qualunque arte.

Io aveva bisogno di sentire dal signor Ministro questa dichiarazione tanto più perchè non posso ammet-

tere che con le attuali leggi non siano nei Municipi rappresentati veramente tutti gli interessi del territorio municipale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Potrà un fabbricante essere tassato come un esercente la professione che esercita; ma questa non sarà una tassa di fabbricazione commisurata all'entità della produzione della merce, che è quella probabilmente della quale si inquieterebbe l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci.** Precisamente.

Ministro delle Finanze. Del resto, egli vedrà in seguito tutte le precauzioni che sono prese per mantenere questa tassa nel carattere puramente di esercizio; in conseguenza quand'anche si tassassero fra gli esercenti varie professioni, i fabbricanti come esercenti industrie, saranno divisi per categorie, ma non sarà mai una tassa di fabbricazione che venga ad essere proporzionata all'entità della fabbricazione, perchè altrimenti si cadrebbe negli inconvenienti che teme l'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore **Ginori-Lisci.** Dunque anche gli stabilimenti manifatturieri potranno essere tassati.

Presidente. Se nessun'altro domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

» Art. 2. Sono assegnate ai Comuni le tasse stabilite nei numeri 31, 32, 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 e contemplate nell'articolo terzo della stessa legge; ferme le disposizioni di sicurezza pubblica riguardo agli esercizi predetti. »

(Approvato.)

« Art. 3. I Comuni potranno inoltre imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici. »

(Approvato.)

« Art. 4. La tassa sulle vetture, dove sarà stabilita, sarà dovuta dai possessori o concessionari di vetture sia pubbliche, che private; tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui. »

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa sulle vetture private che siano frigate di stemmi ed emblemi gentilizi, potrà essere maggiore della tassa stabilita per le altre vetture private.

« Le gondole e barche di lusso sono parificate alle vetture. »

(Approvato.)

« Art. 6. La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio.

» Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, questa si riterrà nel Comune più popoloso.

(Approvato.)

« Art. 7. Nascendo contestazioni fra Comuni della medesima provincia, deciderà la Deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sopra reclamo dei contribuenti che avessero pagato in due Comuni diversi. »

» Se i Comuni appartengono a province diverse, deciderà con suo decreto il Ministro dell'Interno. »

(Approvato.)

« Art. 8. I Comuni potranno dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa. »

(Approvato.)

« Art. 9. La tassa sulle vetture pubbliche di prima e seconda categoria per gli anni 1867, 1868, 1869, 1870 è ceduta ai Comuni nei quali esistono od hanno la loro sede principale i relativi esercizi. »

« Lo Stato restituirà ai Comuni le somme riscosse per tale titolo, dedotte però le spese di percezione. »

(Approvato.)

« Art. 10. La tassa sui domestici, dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono. »

(Approvato.)

« Art. 11. La tassa sarà pagata nel Comune dove si ha la residenza. »

(Approvato.)

« Art. 12. Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite ed esercizi, sulle vetture e sui domestici. »

» I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date nel Decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 13. È abrogato il decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilisce una tassa governativa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici. »

» Sono però mantenute le esenzioni stabilite negli articoli 11 e 12 del decreto predetto. »

(Approvato.)

« Art. 14. A cominciare dal 1 gennaio 1871 e sino a che non sia provveduto con legge speciale, lo Stato cede alle province quindici centesimi della tassa governativa imposta sui fabbricati esistenti in ciascuna provincia. »

(Approvato.)

« Art. 15. È accordato un compenso ai Comuni sull'erario nazionale per gli anni 1871, 1872 e 1873 pagabile in rate semestrali ed eguale al 30 per 0,0 della massima somma che essi potevano sovrapporre a titolo di centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile sulla base dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870. »

» Le Deputazioni provinciali non potranno permettere che sia ecceduto il limite fissato dalla legge per la sovrimposta sulla tassa fondiaria, ove i comuni non si siano valse del dazio di consumo, delle tasse concesse dalla presente legge e d'una almeno delle altre tasse loro concesse col decreto legislativo del 26 giugno 1866 e con la legge del 26 luglio 1868; nè potranno i prefetti render esecutorio il ruolo della sovrimposta sulla fondiaria in quella parte che eccede il limite fissato dalla legge, se non abbiano verificato il contemporaneo ordinamento delle tasse suddette. »

(Approvato.)

« Art. 16. A partire dal 1 gennaio 1871 sono classificate tra le spese obbligatorie dei comuni: »

» 1. La metà delle spese pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle provincie siciliane, ad eccezione degli ispettori che rimangono a tutto carico dello Stato. »

» Tale concorso sarà però solo del quarto della spesa per il primo anno; »

» 2. Le spese per la vaccinazione nei comuni delle provincie toscane; »

» 3. Le spese relative ai fabbricati delle carceri pretoriali ed alla custodia e al servizio sanitario dei detenuti in queste carceri, nei comuni delle provincie Venete e di Mantova. »

(Approvato.)

» Art. 17. La quota dei comuni pel reparto della spesa relativa ai militi a cavallo sarà stabilita in base alla spesa complessiva risultante dai ruoli organici della forza, per ogni sezione, ed in ragione della rispettiva popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Nel liquidare le rate dovute dai comuni si seguiranno le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865 (Allegato B). »

» Occorrendo di variare il ruolo organico si seguiranno le disposizioni dell'articolo 24 della legge sopra citata, ma a luogo dei comuni saranno intese le deputazioni provinciali. »

(Approvato.)

« Art. 18. Le spese della conservazione del virus (vaccino) passeranno fra quelle obbligatorie della provincia, e la conservazione del vaccino sarà fatta a cura della Deputazione provinciale. Sarà permesso alle provincie di costituire dei consorzi a questo effetto. »

(Approvato.)

Presidente. Si passa all'Allegato P, che riguarda la conversione dei beni immobili delle Fabbricerie. La parola è all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori, il provvedimento contenuto in questo Allegato è molto grave, ed io chiedo il permesso di esporre alcune considerazioni le quali mi sembra conveniente che non abbiano a sfuggire alla discussione del Senato.

Sarò molto breve per non abusare del tempo e della pazienza degli onorevoli miei Colleghi.

Parlerò prima della forma, in secondo luogo del merito della legge.

Quanto alla forma, io osservo che questo progetto di legge, come *Allegato*, fa parte di tutti i provvedimenti finanziari che stiamo per votare. Certamente ciascuno di noi desidera col suo voto di concorrere, per quanto gli sia possibile, all'adozione di quelle misure finanziarie che l'onorevole signor Ministro propone come tanto necessarie all'andamento dell'amministrazione dello Stato; tuttavia questa legge è per sè tanto grave, trattandosi niente meno che della conversione dei beni di tutte le Fabbricerie, importanti un capitale ragguardevolissimo, che a me pare molto rincrescevole la posizione dei Senatori, e lo è certamente la mia, di dover confondere il voto della medesima con quello degli altri provvedimenti che ci sono richiesti.

Ciò detto, passo al merito del progetto in discussione.

La legge del 7 luglio 1866, al paragrafo 2 dell'articolo 11 dispone che: « I beni immobili di qualunque altro ente morale ed ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefici parrocchiali delle chiese ricettizie, saranno convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione, in favore degli enti morali cui i beni appartengono, in una rendita del 5 per cento, eguale alla rendita accertata e sottoposta, come sopra, al pagamento della tassa di manomorta. »

Questa disposizione, tutta relativa alle proprietà ecclesiastiche, viene anche confermata nell' sua natura dall'articolo 34, in cui è detto: « Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del fondo pel culto » cioè al paragrafo 2: « Seminarii e Fabbricerie sopra il reddito netto eccedente le L. 10,000. »

Dunque si erano imposte con questa legge le Fabbricerie ugualmente che i Seminari, i quali in quella legge non erano punto colpiti, si erano imposte, dico, sul reddito netto, locchè prova che non erano soggette alla conversione come gli altri enti ecclesiastici! tuttavia il Ministero di Grazia e Giustizia, come anche quello di finanze, diedero una diversa interpretazione e furono le fabbricerie considerate come convertite, ne vennero presi i beni, ed in parte anche alienati.

Ciò diede luogo ad avocazione per parte delle fabbricerie dell'amministrazione demaniale dinanzi ai Tribunali; emanarono sentenze; quattro furono favorevoli, e succedette pure una della Corte di Cassazione di Firenze. In questo stato di cose intervenne il provvedimento che ci occupa, il quale in forma di interpretazione, fa risalire con effetto retroattivo la disposizione relativa alle fabbricerie alle disposizioni dell'art. 11 della legge del 1866.

Io non contesto al Sovrano ed al Parlamento la facoltà di fare leggi: ciò risulta dallo Statuto, risulta dai principii più elementari del diritto; solo io non

posso dissimulare la posizione delicata in cui si trova il Governo rispetto alla decisione del Magistrato, paralizzando il corso della giustizia ed assumendo, direi quasi, la condizione di giudice e parte; imperocchè egli promuove il provvedimento, e dopo averlo promosso, spetta a lui prendere possesso dei beni delle fabbricerie; ma la interpretazione è stata sanzionata dall'altro ramo del Parlamento, e non manca più che la decisione vostra, o Signori, al quale proposito io aggiungo ancora i seguenti riflessi.

La legge del 15 agosto 1867, la quale aveva distrutta l'esistenza dei Corpi morali *ecclesiastici*, così dispone all'art. 1, paragrafo 6: « le istituzioni con carattere di perpetuità, ad eccezione delle fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizii sacri che si conservano al culto; » dunque le fabbricerie sono esentate dal paragrafo 6 dell'art. 1 di quella legge del 15 agosto 1867: ed infatti, o Signori, io ho la memoria di una circolare emanata dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 13 ottobre 1867, in cui, anche dopo la legge del 15 agosto 1867, portante il N. 15,609, si dice: « la legge del 15 agosto 1867 conserva le fabbricerie, e in seguito di tale conservazione preserva loro il patrimonio privato e i diritti risultanti dal disposto dell'art. 2 del Codice civile. »

Il Ministero poi avendo anche consultato il Consiglio di Stato, con deliberazione del 2 marzo 1867, quell'illustre Consesso dichiarava, che i beni di questi istituti si devono ritenere laicali, e per conseguenza esclusi dalle disposizioni ordinate da questo progetto di legge.

Riassumendo adunque tutte queste circostanze, e posto mente all'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, il quale stabilisce quest'estensione a favore degli enti morali *ecclesiastici* non soppressi, si deduce che le fabbricerie sono state considerate quali enti non ecclesiastici, e per conseguenza escluse dalla soppressione dei corpi morali coll'articolo 1, paragrafo 6 della legge 15 agosto 1867.

Io domando se conservando il corpo morale, possa il Governo attribuire a sè gli stabili che a questo corpo morale appartengono.

E se si ammette questo principio per le fabbricerie, non potrà per parità di ragione estendersi fra poco tempo alle Opere Pie, ed a qualunque ente il quale, conservando il titolo di corpo morale, possa cadere sotto la conversione che ora il Governo applica alle fabbricerie?

Quindi è che in riguardo alla prima osservazione che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, circa la forma di questi provvedimenti, io crederei conveniente, anche nell'interesse del risultato del voto sui provvedimenti finanziari, che si facesse una votazione separata a squittinio segreto per la legge attuale contenuta nell'*Allegato P*.

Quanto poi al merito di questa legge, io nel mio particolare, non posso ammettere il principio della con-

versione forzata dei beni delle fabbricerie, e sicuramente voterò contro quest'Allegato.

Ci sarebbe ancora qualche osservazione a fare relativamente alla tassa, la quale non credo nemmeno applicabile in forza della legge citata del 15 agosto 1867. Se sarà il caso che alcun altro pigli la parola, dirò anch'io qualche cosa, non volendo altrimenti turbare la discussione degli articoli.

Ancora due parole, ed ho terminato. Su questo progetto di legge furono presentate, a quanto mi fu detto, molte petizioni, ed alcune di queste mi sono anzi passate per le mani; or bene; di queste petizioni non ho visto cenno nella Relazione, non è detto se siano state prese in serio esame come vorrebbe la gravità della materia.

Ho visto nella Relazione come il relatore saviamente trovasse che in queste circostanze si devono abbreviare le discussioni: anch'io sono di questo avviso: bramerei però sapere se siasi o no tenuto conto di queste petizioni.

Aggiungerò eziandio che nell'anno scorso una petizione relativa ai canonici, i quali godono dei diritti parrocchiali, mi era stata comunicata perchè la rassegnassi al Ministero di Grazia e Giustizia: io l'ho fatto, come lo fa un Senatore qualunque quando ne è richiesto; debbo dire che ebbi una risposta cortesissima dal Ministro di Grazia e Giustizia, il quale mi diceva, che tale petizione dovrebb'essere sottoposta al Consiglio di Stato. Desidererei dunque sapere se quella petizione è stata presentata al Consiglio di Stato, perchè vedo che non se n'è fatto cenno, ed il provvedimento è emanato in modo assoluto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sarò anch'io brevissimo e per rispondere alle necessità della circostanza e alla cortese brevità, sebbene eloquentissima e dotta, dell'onorevole preopinante in contrario.

Non avvi dubbio che non sieno comprese nella soppressione le fabbricerie, perchè sono state formalmente escluse dalla legge 15 agosto 1867; ma dalla non soppressione non credo che si possa argomentare in modo da dedurne l'esenzione dalla conversione: in quanto che la conversione stessa suppone che si tratti di un ente conservato, perchè per gli enti soppressi, tanto per la legge 1865 quanto per quella del 1867, si dava luogo alla devoluzione, non alla conversione.

Vede quindi l'egregio Senatore Di Castagnetto come l'argomento che egli deduce dalla legge del 1867 non può affatto giovare alla pretesa esenzione delle fabbricerie. Basta citare l'esempio che le mense vescovili, che i Capitoli delle cattedrali sono stati conservati.....

Senatore Di Castagnetto (*interrompendo*). Ecclesiastici.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nondimeno sono gli enti i cui beni immobili sono sottoposti a

conversione. Credo anzi che per l'appunto da quell'articolo si deduceva un argomento di certopeso per coloro che sostenevano doversi assoggettare per quella legge alla conversione i beni delle fabbricerie in quanto che siccome la questione verteva soltanto per conoscere se nel senso della legge 1866 dovessero comprendersi fra gli enti morali ecclesiastici soggetti alla conversione, le fabbricerie, si deduceva, come dissi, argomento dall'articolo della legge del 1867 non che dall'articolo 31 della legge 1866 invocato dall'onorevole Di Castagnetto per dire: tanto è vero che le fabbricerie sono riguardate come uno di quegli enti se non strettamente e canonicamente ecclesiastici, ma che sono soggetti alle stesse regole stabilite da questa legge, che voi trovate che esse formano soggetto di questa legge istessa, e quando si è voluto loro accordare beneficii d'esenzione, sono stati espressamente indicati. Quindi io credo che secondo le leggi la opinione di dirsi compresi nella conversione anche i beni delle fabbricerie, poteva trovare appoggio nello spirito, e nello insieme delle due leggi.

La lettera però della legge offriva dei dubbii in contrario, quei dubbii i quali hanno dato luogo a varie e dotte discussioni sul proposito e alle decisioni emanate da varie corti, e da un supremo ed illustre collegio. Ma volere argomentare dalla legge del 1867 per la esenzione, mi sembra davvero forzare di troppo la lettera della legge stessa.

D'altronde, o Signori, quando si parla di queste leggi, nelle quali propriamente non è che si tratti di determinare il diritto acquisito per un fatto già compiuto e che non deve riprodursi, ma di una legge la quale riguarda, per dir così, le modalità di possedere degli enti morali che hanno esistenza per la legge stessa, voi comprendete che ben si può esser più larghi negli effetti della interpretazione della legge stessa di quello che allorquando si tratti di determinare i diritti privati che sono derivati da fatti precedentemente compiuti.

Resta dunque la questione per se stessa, cioè la questione se il Governo, mentre conserva questi enti, ha diritto di ordinarne la conversione e di portare una modificazione alla loro proprietà, ed io credo che farei onta alla intelligenza del Senato se volessi tornare su questa discussione, perchè credo anche che l'onorevole Senatore Di Castagnetto non abbia voluto fare altro se non se una nobile protesta, perchè ormai la legge che ordinava la conversione dei beni di enti conservati quali erano le Mense, i Seminarii, i Capitoli cattedrali, pare che avesse deciso la questione stessa e che non sarebbe il caso di tornarvi; e dissi non solamente venne decisa nel senso di rispetto e di omaggio alla legge stessa, ma anche perchè io credo che coll'aver ordinata la conversione, il potere legislativo ha fatto un legittimo esercizio del suo diritto, ha fatto ciò che era utile, non solo per la cosa pubblica, ma

anche per l'interesse di questi stessi enti morali conservati.

Quanto alla forma, che sarebbe forse il rimprovero più diretto all'attuale Ministero, di averlo riunito nello insieme del progetto finanziario che si è presentato, prego l'onorevole Senatore a riflettere che appunto per l'importanza che l'ammontare degli immobili delle fabbricerie esercita nel complesso dei provvedimenti finanziari e per la relazione che aveva colle altre leggi che sono già state votate, sui mezzi che occorrono per i bisogni del tesoro, non poteva presentarsi come una cosa staccata, e doveva veramente far parte del progetto dei provvedimenti finanziari che vi furono sottoposti. Ma d'altronde si può votare come una legge separata, distinta, perchè quando voi sarete chiamati a votare sull'articolo, lo potrete fare indipendentemente dallo insieme degli altri provvedimenti. Siete chiamati a votare sullo insieme nel voto finale, ma credo che non vi può essere alcuna differenza in quanto al numero dei voti, perchè certamente ognuno di voi, quando emana un voto secondo la propria coscienza, ha il coraggio di emetterlo pubblicamente, e non può essere diversamente di quello che sarete per dare nell'urna.

Ma è la necessità del concorso dei beni della fabbricerie ai provvedimenti pei bisogni del tesoro che impone di votare la proposta legge, e lo chiediamo al vostro patriottismo.

Io credo, con queste brevi parole, di avere giustificato il fatto del Ministero in quanto concerne la specie della legge stessa.

Senatore Robecchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Robecchi. Non ho domandata la parola per oppormi alla approvazione di questa parte del progetto, ma soltanto per presentare alcune osservazioni che credo di qualche importanza.

Quest'Allegato contiene l'applicazione, la dichiarazione, l'interpretazione legislativa di alcuni articoli della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Queste leggi, nessuno di noi se lo è dissimulato, hanno dovuto riuscire gravose al clero.

Ciò sapeva così bene il Senato che, pur votandola nell'interesse del ben pubblico, ed anche in vista di quel bene che promettevano alla parte più laboriosa del clero, ha creduto di dover raccomandare al Ministero nella loro applicazione mitezza ed umanità.

Ricordando questa raccomandazione e gli impegni allora assunti dal Ministero, io non intendo punto di far rimproveri nè al Ministero di allora, nè ai susseguenti, nè tanto meno, al Ministero presente, soltanto credo, che trattandosi ora di una legge che tocca al clero ed alla Chiesa, e dopo tre anni di esperienza, non sia fuor di luogo il ricordare questa raccomandazione, che questo ricordo, se non necessario, potrà tornare almeno utile.

Io, o Signori, per dover d'ufficio, sono in continuo contatto col clero: io vivo, si può dire, in mezzo

al clero; sento tutti i giorni i commenti che egli fa alla legge, le doglianze, e ne rilevo i bisogni.

Or bene, il clero non si lagna già della legge. La legge c'è, ed il clero la rispetta, e se non di tutte, tutte, della maggior parte delle sue disposizioni si loda abbastanza.

Sapete di che si lagna il clero?

Egli si lagna della lentezza con cui, dopo preso possesso dei beni stabili, si procede alla liquidazione delle rendite che gli sono dovute, e che se talvolta si danno degli acconti, questi siano impari al bisogno, saltuarii ed incerti.

Io so bene le ragioni colle quali il Demanio può giustificare questi ritardi, lo so. La difficoltà delle liquidazioni, la molteplicità, la complicazione delle medesime; sono ragioni belle e buone, ma contro di queste ragioni se ne adduce una perentoria, solenne, ed è il bisogno di pane.

Per cui io credo di non commettere un'indiscrizione venendo a pregare il Ministero che voglia sollecitare queste liquidazioni, e una buona volta dare a cui tocca il fatto suo.

Gran parte della giustizia, è stato detto, sta nella sollecitudine di amministrarla, e io al contrario credo di poter dire che, massime in fatto di amministrazione, le sentenze molte volte si risolvono in ingiustizie.

Il clero di un'altra cosa si lagna. Si lagna che delle cappellanie, dei legati, di quelle istituzioni, che non avendo annessa cura d'anime sono state soppresse, e che non legate a nessun vincolo di patronato nè annesso nè connesso con enti conservati, sono passati al fondo del culto, di queste cappellanie, dico, di questi legati, non si soddisfa ai pesi, o se si soddisfa, non lo si fa in modo che torni utile al servizio religioso.

Signori, noi, nel votare le leggi riguardanti l'Asse ecclesiastico, cominciando da quella del 1855 e venendo sino a quella del 1867, abbiamo avuto di mira, tra gli altri precipui, lo scopo di migliorare la sorte del clero povero, massime del clero faticante.

La perequazione, l'equa distribuzione, in una parola, la giustizia distributiva, era questa la bandiera benedetta, santa, che faceva passare il resto della merce e che rendeva accetta la legge anche al clero meglio pensante.

Questa giustizia, o Signori, è di là da venire, nè di ciò io incolpo alcuno; tanto meno poi incolpo l'amministrazione del fondo del culto, a carico del quale sono stati messi oneri tali e tanti che non potrà per ora, e Dio sa quando potrà fare questa giustizia.

Però se vi ha qualche mezzo per venire in aiuto di questo clero povero, credo, e con me crederete anche voi, che sarebbe un gran male il non adoperarlo. Ora questo mezzo c'è, e sta nel fare adempiere agli oneri delle cappellanie, dei legati de' quali parlo, e di farli adempiere nelle chiese alle quali i testatori li hanno destinati, e quando queste chiese siano abbastanza

provviste, in quelle altre che ne hanno maggior bisogno.

Ciò è tanto più necessario in quanto che molti parroci bisognosi di coadiutori, perchè, o la parrocchia era molto numerosa, o perchè estesa in luoghi montuosi e di difficile accesso, se li procuravano dando loro ad adempiere gli oneri delle cappellanie e dei legati, e adesso sono costretti a farne senza, anche quando ne è il maggior bisogno, cosicchè voi in forza di quella legge stessa, con la quale credevate favorire il clero parrocchiale, indirettamente siete venuti a danneggiarlo grandemente.

Se sapeste la gratitudine con cui questi poveri parroci ricevono la limosina di poche messe che loro si danno a celebrare, voi certamente direste che è un male grave il mostrarsi avari di un così facile soccorso.

Alla fin fine il Governo, o il Demanio, o il fondo del culto non farebbero che compiere uno stretto dovere, perchè non ho mai pensato nè penserò mai che il Governo abbia intenzione di non soddisfare, di non adempire alle volontà dei testatori.

Nell'applicazione di questa legge il Governo si è certamente più volte imbattuto in conseguenze che il legislatore non poteva prevedere e che gli agenti del Demanio tuttochè abbiano *circa pectus robur et aes triplex* della freddezza fiscale, pure se ne devono essere sentiti commossi.

Ebbene quando si incontrano di queste conseguenze, allora io vorrei che il Ministero usasse, nell'interpretazione della legge, di un po' di larghezza che cercasse negli articoli della legge appoggio a qualche misura atta ad ovviare a questi inconvenienti. Io vorrei insomma che il Ministro delle Finanze mettesse a questo fine una minima parte di quella molta acutezza che mette nel cercare i profitti delle Finanze. Volete degli esempi di quelle conseguenze disastrose ch'io lamento? Eccovene alcuno.

All'articolo 1, N. 1, è stabilito che, abolite le collegiate aventi parrocchialità, non si abbia a conservare che una sola quota curata. Una sola quota curata! sta bene; ma sta bene fino a tanto che si tratta di parrocchie di mille anime o poco più; ma quando avete parrocchie di 10, 12 e fino 15 mila anime, come volete che una sola quota curata basti per provvedere ai bisogni spirituali di quella popolazione? È allora il caso che l'esecutore della legge deve trovar modo di riparare a questi mali.

Un altro esempio lo avete nella tassa del 30 per 100 applicata a certi Capitoli, sui quali è passato il soffio della rivoluzione del '96, e li ha ridotti già al puro necessario.

In simili casi vedo benissimo, o Signori, che le finanze ci perderanno qualche cosa, ma ci guadagnerà in compenso, in credito, e in rispetto la legge, e il Governo in quella fama di giustizia e di equità che deve essere la sua più ambita aureola.

Giacchè mi è venuto di parlare dei canonici dei ca-

pitoli delle cattedrali, io ricorderò al Senato che questa questione è stata agitata davanti all'altro ramo del Parlamento. Il reclamo partiva dalle provincie lombarde, dove sotto la Repubblica Cisalpina furono portati via tutti i beni dei capitoli, e dove furono ricostituiti nel 1805 con una pensione che non superava nel migliore dei casi le lire 1400.

Fu peccato che nell'altro ramo del Parlamento questo reclamo, che doveva essere limitato ai Capitoli della Lombardia e a pochi altri delle antiche provincie, si sia voluto estendere a casi che non avevano nulla a fare con questo; chè forse la Camera elettiva avrebbe data una risoluzione che in oggi saremmo lieti di sanzionare. Invece la Camera elettiva si è dovuta limitare a raccomandare allo studio del Ministero questa questione. Un tal fatto, e l'altro di cui mi consta, cioè che l'onorevole Guardasigilli si preoccupa più seriamente di questa questione, mi sono garanti che si verrà ad una soluzione accettabile a tutti.

Non voglio però (e finisco), non voglio però tralasciare di osservare che qui non si tratta già di vero patrimonio dei Capitoli, ma si tratta piuttosto del carico assunto dal Governo di dare da vivere a questi canonici, che si tratta quindi di falcidiare niente meno che una pensione alimentare.

Questa circostanza io credo avrà presente il signor Ministro; così ricorderà sempre meglio la raccomandazione di mitezza e di umanità fatta nel 1867.

Ciò detto, io sarò contento se il sig. Ministro con una sua parola mi affidi di un migliore avvenire.

Ad ogni modo dichiaro che darò il mio voto alla legge.

Senatore Saracco. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Saracco.

Senatore Saracco. Il Senato mi permetterà che io risponda poche e molto discrete parole all'onorevole Senatore preopinante col quale ho avuto il piacere di star seduto per lunghi anni sopra gli stessi banchi dell'estrema sinistra del Parlamento Subalpino.

A me non appartiene, e, quando alcuno me lo volesse conferire, non accetterei per fermo l'incarico di difendere le leggi sopra l'Asse Ecclesiastico, e tanto meno piglierei la difesa dei modi coi quali queste leggi furono mandate in esecuzione.

In questa parte adunque io mi trovo perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante, e riconosco di leggieri che per avventura, e migliori leggi si potevano fare, e migliori discipline si potevano serbare nel mandarle ad effetto.

Ma se le sue parole, comunque improntate di molta cortesia, racchiudevano questo pensiero, che al di fuori degli intendimenti propri del Ministero, l'Amministrazione Demaniale, o dirò meglio, l'Amministrazione centrale del Demanio non cerchi nei suoi atti di essere all'altezza del suo mandato e, come egli disse, non si mostri nè mite, nè urbana, io sento di potergli rispon-

dere, sicuro in coscienza di stare nel vero, che l'Amministrazione del Demanio, nei limiti che le son consentiti dalle leggi che deve eseguire, procura di mantenersi fedele agli intendimenti espressi dal Senato nel suo ordine del giorno al quale si è fatto poc'anzi una diretta allusione.

Certo il Demanio dello Stato non si trova mica nelle condizioni del Senatore preopinante, il quale, è tanto felice nel compimento del suo mandato, che gli avviene di ricevere le benedizioni dei preti poveri, ignora che si trova in grado di venir loro in soccorso, o di migliorarne la sorte.

Purtroppo il Demanio dello Stato, per sua mala ventura, è costretto ad usare ben altri modi, e non ha di questefortune.

Esso è costretto, per imprescindibile ragione di dovere, ad applicare le leggi nelle parti che sono le più dure, e deve talvolta invocarne il rigore contro quei preti, che fortunatamente sono pochi, i quali non sanno adagiarsi alla posizione che loro venne fatta da una legge dello Stato.

Epperò non deve far meraviglia che all'onorevole Robecchi tocchino le benedizioni dei preti beneficiati, e gli agenti del Demanio, che non fanno più del proprio dovere, raccolgano le ire ed i segni non dubbii di dispetto per parte di coloro, i quali si videro privati del patrimonio che possedevano, ed ancora non hanno avuto il conforto di ricevere quell'assegno, al quale tengono diritto per espressa disposizione di legge.

Ma nel fatto sarebbe egli vero, o Signori, che si vada così lentamente nel liquidare gli assegni dovuti agli investiti dei benefici ecclesiastici che furono colpiti dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867?

Sarebbe egli vero che questi sacerdoti si lascino nell'assoluta indigenza, e si dinieghino i mezzi onde si possano procacciare il pane quotidiano? Certo io non lo nego, nei primi tempi in cui queste leggi furono mandate ad esecuzione, molti sconci sono avvenuti, e comunque sia per essere accolta questa dichiarazione, io non esito a farla, perchè la verità deve stare sopra ogni considerazione; ma non è men vero che da molto tempo in qua si sono spese grandi somme per dare anticipazioni e anticipazioni tali che taluna volta raggiungevano e tal'altra superavano persino la misura degli assegni dovuti a termine di legge, e niuno che sia imparziale vorrà mettere in dubbio la sollecitudine della quale fece prova l'Amministrazione attuale, nelle materie delle liquidazioni. Basti ricordare il fatto, che nel mese di febbraio del corrente anno il Ministro delle Finanze, d'accordo coll'onorevole Ministro dei Culti, si affrettò a promuovere un Decreto Reale in virtù del quale il bilancio dello Stato venne aggravato della spesa annua di sei milioni onde provvedere a questa necessità, affinchè in sostanza la legge ricevesse in questa parte, il meglio che si poteva, la sua piena esecuzione.

Certo io non oserei rispondere che tutti i desiderii

sieno rimasti soddisfatti e che in tutti i casi si sia proceduto con maniere del tutto inappuntabili, perchè sarebbe strano che l'Amministrazione centrale avesse la pretesa di rispondere degli atti che si compiono da migliaia di funzionari e di agenti improvvisati, ma se vi ha cosa che io senta e sappia di poter affermare senza tema di errore, questo è che il Ministero intende con ogni studio affinchè le operazioni di liquidazione procedano colla possibile sollecitudine, e si adopera quella maggiore arrendevolezza che possa conferire ad una pronta soluzione delle controversie che sono tuttavia pendenti.

Alcuni fatti speciali vennero anche avvertiti dall'onorevole preopinante.

Egli diceva che allorquando si tratta di interpretare queste leggi sull'Asse Ecclesiastico il Ministero delle Finanze le deve intendere ed applicare il più mitemente che sia possibile: e fino a questo punto io non ci ho nulla a ridire; ma quando il Senatore Robecchi volle scendere sul terreno pratico, e mostrò alla prova dei fatti siccome quei principii debbano essere applicati a determinate contingenze, egli allora non si accorse che le sue raccomandazioni e le sue pietose insistenze avrebbero per effetto di mettere il Ministero fuori ed al disopra delle disposizioni di quelle leggi, che pure, a detta del Senatore Robecchi, sono accettate dal Clero con esemplare rassegnazione.

Ora, per quanto sia grande il desiderio che portiamo nell'animo di far cosa grata a tutti coloro che furono colpiti da questi provvedimenti legislativi, io non crederò mai che l'onorevole preopinante voglia consigliare al Ministero di uscire fuori dai termini di una legge dello Stato. Questa è davvero una legge molto dura, ma quale essa sia, vuole essere osservata: *Dura lex, sed lex*, e qualunque dichiarazione volesse fare il Ministero in questo ed in altro recinto, il Senato m'insegna che non avrebbe mai efficacia per introdurre un diritto nuovo, che fosse discordante dalle disposizioni letterali di una legge.

Vediamo infatti dove condurrebbero le teorie del Senatore Robecchi.

Egli vi diceva che in taluni casi non basta assegnare una sola quota curata per ciascun Capitolo cattedrale, e che il Ministro delle Finanze dovrebbe metterci un ripiego, quando si tratta di parrocchie che contano molte migliaia di fedeli. Lasciamo stare la singolarità della cosa, che il Ministero delle Finanze debba pensare a costituire e dotare nuove parrocchie: ma quando la legge parla tassativamente di una sola quota curata, come si potrà assegnarne due, e restare non pertanto nei termini della legge?

Così l'onorevole Robecchi invitava il Ministero ad usare larghezza verso i poveri canonici, e quando sia provato che non abbiano di che vivere, spiegò avviso che non si dovrebbe applicare ai medesimi quella enorme tassa del 30 per cento. Ma in grazia, dove ha trovato l'onorevole Senatore che il potere esecutivo si

possa sovrapporre al potere legislativo, ed introdurre una distinzione che la legge non ammette per maniera veruna?

Io so bene, o Signori, che nell'applicazione di questa parte della legge si sono sollevate di molte querele, e vi so dire che come cittadino e come Senatore ne ho provato e ne provo vivo e sincero rammarico. Ma a queste querele non possiamo rispondere come il cuore vorrebbe, dobbiamo rispondere come vuole la legge.

Io poi non so vedere perchè si discorra generalmente dei soli canonici, e questi soltanto, che sono meglio provveduti, si vogliano particolarmente favorire.

Abbiamo, Signori, molte migliaia di beneficiati, i quali hanno un'entrata di poche centinaia di lire all'anno, che pure sono sottoposti alla stessa tassa del 30 per cento, senza che l'Amministrazione si creda nel diritto di usare verso di essi un trattamento di favore. O perchè l'onorevole preopinante non ha saputo trovare anche per costoro una parola giustamente pietosa?

Piuttosto gli è sembrato di dover difendere in singolar modo la condizione dei canonici delle Chiese cattedrali di Lombardia, e parmi si lagnasse che nell'altro ramo del Parlamento non sia stata ben scerverata la posizione di questi canonici da quella dei canonici di altre Province, che altrimenti si sarebbe ottenuto un provvedimento speciale e ben altrimenti favorevole per questi canonici, dei quali è venuto oggi a difendere la causa. Io penso invece che egli sia nell'errore e che non abbia neanche ponderato abbastanza la portata degli impegni formalmente assunti dal Ministero nella Camera Elettiva.

L'ordine del giorno accettato dal Ministero e votato dalla Camera dei Deputati contiene l'invito di presentare un progetto di legge che abbia per fine di migliorare le condizioni di tutti i beneficiati, di tutti, voglia bene avvertire l'onorevole preopinante, non solamente dei canonici, ma di tutti indistintamente i beneficiati minori, che al pari degli altri hanno diritto di vivere.

Come vede il Senato, questa è una promessa formale, ed io posso bene soggiungere che se pur troppo la cosa si presenta di malagevole soluzione, si stanno tuttavia raccogliendo sin da ora i materiali necessari per corrispondere in qualche modo alla data parola.

Ma sarebbe poi vero che i canonici di Lombardia versino in condizioni speciali, e tali pertanto che richieggano uno speciale trattamento di favore?

L'onorevole Robecchi diceva testè che il soffio della rivoluzione era passato sopra i Capitoli delle chiese cattedrali di Lombardia e che fin d'allora una larga falce si era operata sopra la loro rendita, senza che dovessero una seconda volta essere sottoposti alla stessa tassa cui soggiacciono gli altri capitoli che non furono travolti nel turbine della rivoluzione.

Per verità quando si parla di beni e di enti morali ecclesiastici, non saprei ben dire che ve ne abbia di quelli che a partirsi dalla grande rivoluzione francese

abbiano potuto scampare dai pericoli e dai danni cui soggiacquero i Capitoli di Lombardia. Ma in fatti le cose non stanno come asseriva l'onorevole preopinante, e la verità è questa che nell'anno VI della Repubblica, i Capitoli delle chiese cattedrali di Lombardia furono del tutto soppressi e fu solamente nel 1805 che gli attuali Capitoli vennero istituiti ed organizzati con decreto del Regno Italico e provveduti *ex novo* di una speciale e determinata dotazione, senza riguardo a quella di cui godevano i Capitoli soppressi dalla Repubblica Cisalpina. Non regge adunque in punto di fatto che si tratti oggi di operare una seconda falce, sopra un patrimonio già ridotto, poichè i canonici di Lombardia sono provveduti presentemente di quella stessa dotazione che hanno ricevuto dal Regno Italico che organizzava i Capitoli, e poichè una tassa è stata introdotta colla nuova legge, ragion vuole che vadano sottoposti ancor essi al trattamento comune.

Signori, io non voglio abusare della vostra sofferenza e mi perdonerete se, posto per stranezza di casi a dirigere per poco questo ramo di amministrazione, al quale fanno capo le materie dell'asse ecclesiastico convertito, ho creduto mio dovere pigliarne qui la difesa, dicendo il bene ed il male, e sempre con quella indipendenza di carattere e di parola che mi è familiare.

Permettetemi di aggiungere una parola ancora, ed avrò terminato.

L'onorevole mio amico Robecchi lamentò che si vada a rilento a fissare gli assegni di rendita dovuta agli investiti, ed io mi sono ingegnato a dimostrare che il Ministero intende con tutti i mezzi ad affrettare codeste liquidazioni. Pur nondimeno ci affatichiamo indarno per giungere così presto, come pure vorremmo, e però ci è sembrato che a raggiungere lo scopo convenisse andare in traccia di altro rimedio, che speriamo di avere trovato nell'applicazione del principio di un grande decentramento di questo servizio.

Noi abbiamo fede di riuscire e saremo lieti al pari dell'onorevole Robecchi se potremo rendere ai membri del clero quella intiera giustizia alla quale tengono diritto al pari di tutti i cittadini dello Stato.

Presidente. Il Senatore Robecchi ha la parola.

Senatore Robecchi. Io, o Signori, ho avuto un torto ed è quello di non venire al Senato con una buona statistica dei reclami dei beneficiati e delle fabbricerie che aspettano la liquidazione delle rendite loro dovute, chè in quel modo forse avrei potuto provare che le mie parole erano fondate sul vero. Ma io credevo ancora nel pudore dell'Amministrazione.

Del resto io invito gli onorevoli Senatori a recarsi alle Intendenze della Finanza e a constatare il cumulo delle liquidazioni che sono ancora pendenti. E credo di non andare errato e di essere molto discreto dicendo che al 10 per 0/0 non siamo ancora giunti.

Del resto, io accetto le dichiarazioni e le promesse dell'onorevole Senatore Saracco, e spero che le mie pa-

role avranno almeno l'effetto di accelerare siffatte operazioni.

Io ho detto che mi sono procurato le benedizioni di taluni parroci dando loro qualche elemosina di messe; ebbene dico ora al Ministero che può procurarsene a migliaia e migliaia sol che voglia adempiere al dovere che gli incombe di soddisfare agli oneri inerenti ai beni passati in sue mani.

Io non ho consigliato che si violasse la legge, o domandato che si facessero leggi nuove; ho pregato soltanto che nei casi più gravi si cercasse di applicare la legge col minor rigore possibile, e la si interpretasse umanamente.

Avrei potuto chiedere perchè mentre il Governo è sempre disposto a domandare leggi interpretative quando si tratta dell'interesse delle finanze, non abbia pensato mai di proporle nello intento di evitare mali gravissimi ai quali le anteriori leggi danno luogo.

Parlando dei canonici, dirò che io non ho veruna speciale tenerezza per essi, che li ho citati soltanto come un esempio delle conseguenze disastrose dell'applicazione della tassa del 30 per cento; perchè invero ad un canonico della Cattedrale di Milano, la cui pensione è già ridotta dalle altre imposte a 1200 lire, il venire a portar via il 30 per cento, mi pare una crudeltà; e perchè ci vuol poco a capire che li impegni di un canonico, costretto a vivere in una città, sono ben altri da quelli dei beneficiati semplici cui alludeva l'onorevole Saracco.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprende benissimo il Senato che per ragione di ufficio, tutore nato degli enti morali ecclesiastici conservati e del clero, di cui con tanta eloquenza l'onorevole Robecchi ha sostenuto la causa davanti a voi, il Senato, dico, comprende benissimo che in questa qualità, io non posso che fare eco ai sentimenti che hanno animato l'onorevole Robecchi, cioè di assicurare e promettere, (e l'onorevole Robecchi ne è stato testimone che anche coi fatti queste promesse, per quanto sia possibile, si adempiono), che si adopereranno tutti quei mezzi che la legge offre, e che amministrativamente possono adoprarsi, perchè al bisogno la triste condizione di alcuni sia migliorata, e così si diminuiscono gli inconvenienti che dalla legge stessa derivano. E su questo particolare può esser certo l'onorevole Robecchi, e può esser certo il Senato che da parte del Ministero non si è mancato e non si mancherà nè alle promesse fatte nel 1866, nè a quelle fatte nel 1867, nè a quelle che furono, per così dire, formulate in un ordine del giorno della Camera dei Deputati, e che oggi sono state più ampiamente richieste dall'onorevole Senatore.

Però, nello stesso tempo, io prego il Senato di ritenere la verità e giustizia delle parole indirizzategli dall'onorevole Senatore Saracco, il quale, rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, che più si occupa di questo ramo speciale, vi ha dovuto dire che il potere

esecutivo, particolarmente per quella parte che è propria delle finanze, cioè del Demanio, non può procedere se non se osservando la legge, e che assumerebbe una responsabilità troppo grave, tutte le volte che nell'applicazione di essa se ne dipartisse in modo da violarla.

Ciò che il Ministero può promettere si è di fare ciò che fa ogni giorno: affrettare per quanto può gli atti amministrativi che la legge prescrive: e già l'onorevole Saracco vi ha detto, e l'onorevole Robecchi può renderne testimonianza, che si cerca di fare di tutto per la decentralizzazione della liquidazione, affinchè si eviti lo sconcio di cui si mena tanto rumore, e con qualche fondamento.

In quanto a tutti gli altri provvedimenti che possono essere presi, sia mercè l'amministrazione del fondo del culto, sia anche mercè i fondi dell'economato, in sollievo di quei preti i quali veramente si trovano in bisogno, io credo di poter asserire che il Ministero dà ogni giorno esempi di quel riguardo che si deve ai sacerdoti i quali tanto utile recano alla società col loro servizio religioso.

Relativamente ai canonici, voi sentiste, o Signori, che non si può di certo dal potere esecutivo sospendere l'esecuzione della legge che li sottopone alla tassa.

Ma l'onorevole Robecchi può rendermi testimonianza come si procuri, quando si presentino dei casi sui quali per effetto di legge, lo stato finanziario di questi beneficiati è divenuto assai misero, non già di sospendere l'esecuzione della legge, perocchè, replico, ciò non può fare il potere esecutivo, ma con altri mezzi si cerca di provvedere, perchè fino a quando sarà discusso quel progetto di legge che già è in corso di studio, secondo l'invito della Camera, sia provveduto alla sorte di questi preti bisognosi. Eccovi quali sono le promesse che il Ministero può fare, collo intendimento di mantenerle e che credo contenteranno l'onorevole Senatore Robecchi, non che il Senato.

Senatore **Robecchi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Robecchi.** Ringrazio l'onorevole Ministro Guardasigilli della risposta che mi ha dato, e faccio assegnamento sulle sue promesse.

Presidente. Il Senatore Di Castagnetto aveva fatto, mi pare, qualche proposta?

Senatore **Di Castagnetto.** Io aveva proposta la votazione per divisione.

Presidente. La divisione può essere fatta su articoli quando contengono disposizioni diverse.

Senatore **Caccia.** Parmi che l'onorevole Senatore Di Castagnetto volesse separare la votazione di un Allegato dall'altro, e non parte dell'articolo.

Presidente. Finora non abbiamo votato gli articoli della legge generale, quando si voteranno, se si domanderà la votazione separata su di un Allegato generale, ciò si potrà fare.

Ma qui, per esempio, la divisione è già fatta natu-

ralmente nel testo stesso della legge: questo Allegato P ha un articolo apposito. Quando si tratterà di votarlo, si terrà conto del voto se affermativo o negativo.

Se nessuno domanda ulteriormente la parola sulla discussione generale, la terrò per chiusa.

Nessuno domandando la parola, passerò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre Amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono compresi parimenti nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, i beni spettanti ai Capitoli cattedrali, ancorchè investiti di parrocchialità o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco.

» Agli altri enti morali collettivi, ancorchè abbiano parrocchialità o cura d'anime nelle condizioni indicate nel precedente paragrafo, deve ritenersi applicabile l'art. 1 del numero 1 della legge 15 agosto 1867, in modo però che anche riguardo ai medesimi rimanga salvo un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale. »

(Approvato.)

« Art. 3. Rimangono escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con decreto reale verranno dichiarate monumenti patrii, e che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese.

(Approvato.)

« Art. 4. Nella esenzione dalla conversione stabilita nell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) Gli edifizii ad uso di culto.

b) Gli edifizii necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa straordinaria del 30 per cento imposta dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, N. 3218, non si applicherà al singolo beneficio che costituisce la congrua dei singoli parroci a norma dell'articolo 2, nè ai beneficii cui sia annessa l'obbliga-

zione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura, ed a partire dal 1 gennaio 1871 non si applicherà più al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle fabbricerie, opere od altre amministrazioni.

» Rimane al Governo il diritto di esigere il 30 per cento sulla rendita del patrimonio predetto corrispondente al tempo anteriore al 1° gennaio 1871. »

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Mi limito ad una brevissima osservazione. Se pare che non sia giusto esigere la tassa dal 1 gennaio in poi, mi sembra che non sarebbe giusto nemmeno di esigerla dall'emanazione della legge fino al 1871.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. È per facilitare il conteggio, che si è fatto un annuo computo.

Dal 1871 si è voluto che fossero tutti esenti, e perciò si è stabilito da quel giorno un conto per tutti egualmente, quindi si è detto che dal 1 gennaio 1871 si sarebbe dovuto fare il conto per tutti perchè alcuni hanno pagato, altri no, e per alcuni non si è fatta neanche la liquidazione. È inquanto alla diversa posizione in cui si trovavano le fabbricerie che si è fatto questo, per la regolarizzazione del conteggio.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Allora, se mi permettono, farò ancora un riflesso relativo all'articolo 7, del quale però è meglio di parlare prima che si voti l'articolo 5.

L'articolo 7 dice: « Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi. »

Per i terzi si dà la forza al giudicato, e per le fabbricerie no. Mi pare che vi dovrebbe essere un'applicazione eguale di diritti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Aveva già risposto a questa osservazione avvertendo che si tratta non di un giudicato il quale ha riconosciuto come acquistato un diritto per un fatto compiuto, e che non si poteva in progresso rinnovare; si tratta invece di giudicati che hanno esentato dall'applicazione di una legge; e però non ostano alla pubblicazione di una legge diversa. Ora, la legge attuale determina se le fabbricerie sieno o no soggette alla conversione, ed è stato deciso affermativamente coll'articolo 1; ora se anche il giudicato avesse pronunziato che nella legge del 1866 non vi fossero comprese, la nuova legge po-

teva stabilire una diversa regola *ex-novo*, senza violare i giudicaff.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 6. Saranno pure esenti dalla tassa straordinaria del 30 p. 0/0 quegli edifizii addetti al culto e non contemplati nei precedenti articoli che siano dichiarati monumentali con Decreto reale, sentito il parere della Giunta centrale d'antichità e belle arti e dimostrato che fatta la suddetta riduzione, la rendita rimanente non potrebbe bastare al loro mantenimento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetto della presente legge, salvi i diritti dei terzi. »

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. In verità l'articolo che è stato letto poc' anzi, ha destato in me una ben penosa impressione.

Che legge è questa che noi qui discutiamo? Questa non è che una legge dichiarativa, non è che una legge d'interpretazione legislativa della legge precedente.

Per verità sorsero gravi questioni, se per avventura le fabbricerie fossero soggette alla legge di conversione, od in altri termini, se le fabbricerie e le Opere Pie dovessero riguardarsi come enti ecclesiastici.

Una questione di tanto momento venne trattata dinanzi a diversi tribunali, e a dir vero, le sentenze non furono conformi; ma per quello che io so, la Corte di Cassazione di Firenze è la sola che abbia pronunciato intorno al ricorso contro una sentenza di una Corte di Appello, e parmi non solo che la sola Corte di Firenze siasi pronunciata, ma che pure siasi pronunciato una volta sola intorno a tale questione.

La causa fu discussa da gravi giureconsulti, e trattata dalla Corte di Cassazione colla massima solennità, e colla maggior ponderazione, ed io debbo dichiarare che il Pubblico Ministero fu colla sua requisitoria non solamente conforme alla sentenza della Corte di Cassazione, ma io, capo della Procura, adunai tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero, e tutti fummo d'avviso che, giusta i termini della legge, non fossero a riguardarsi come enti ecclesiastici le Opere pie e le fabbricerie.

Questo vi dimostra, o Signori, che non vi fu un periodo in cui la giurisprudenza abbia offerto quelle varietà, quelle contraddizioni e quei controsensi, per cui fosse necessario ricorrere ad una legge dichiarativa, ad una legge di interpretazione.

Imperocchè, quantunque sia vero che alcune sentenze delle Corti di Appello non sono state conformi, è vero altresì che unicamente una Corte di Cassazione, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero,

ha dichiarato che enti ecclesiastici non potessero essere riguardate le Opere pie e le fabbricerie, e per conseguenza io non veggio contraddizione, poichè è un fatto incontrovertibile che la sola Corte di Cassazione è quella che stabilisce la giurisprudenza.

Per conseguenza non veggio la necessità di ricorrere a una legge interpretativa o dichiarativa.

L'articolo in discussione dice: « Le fabbricerie che siano state dichiarate immuni da conversione, da sentenza passata in giudicato, vi saranno soggette per effetti della presente legge », vale a dire che la legge presente ha un effetto retroattivo, vale a dire che la legge presente dispone del passato, mentre essa non è legge nuova propriamente parlando, ma è una legge d'interpretazione, è una legge di dichiarazione.

Allorquando fu discusso il Codice Civile innanzi alla Commissione, questa questione venne grandemente agitata, e si domandò se mai vi potessero essere leggi interpretative, leggi dichiarative, e si disse: vi possono essere perchè, bene o male, senza risalire alla origine, l'articolo 73 dello Statuto dichiara che il Parlamento unicamente è in diritto di fare leggi generali di interpretazione; ma si disse questo nell'art. 73 dello Statuto, dappoichè il nostro Statuto venne attinto dallo Statuto di Francia e siccome, in Francia i Parlamenti facevano dichiarazioni e sentenze che avevano forza di legge, si volle togliere ai Tribunali questa facoltà. Se non che gli eminenti giureconsulti che composero la Commissione del Codice civile italiano furono d'avviso che una legge dichiarativa, una legge interpretativa non potesse mai annullare i giudicati dei Tribunali divenuti irrevocabili.

Ora, che cosa accade con la presente legge? si dice: sono comprese nella legge precedente anche le fabbricerie, ed i giudicati i quali sono intervenuti a trattare di queste fabbricerie, si riguardano come inesistenti, annullati.

Ma che significa questo? Significa che vuole farsi avere alla legge un effetto retroattivo, la qual cosa non può essere ammessa.

E in verità se si ammettesse questa larghezza, potrebbe accadere che un uomo il quale sia dichiarato incolpevole perchè il fatto imputato non costituiva reato, potrebbe con una legge posteriore dichiarativa essere sottoposto a nuovo giudizio.

Signori, ciò che è stato giudicato è intangibile. La cosa giudicata è inviolabile. Questa inviolabilità è il fondamento della società civile.

Per conseguenza credo che quest'articolo non debba essere approvato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Che le leggi interpretative abbiano un effetto retroattivo, non può esservi dubbio, ma non ostante ben disse il mio amico il Senatore Conforti, qualunque legge interpre-

tativa deve rispettare il giudicato o i diritti che dai giudicati derivano.

Ma è appunto questo principio che si è voluto rispettare dal Governo e dalla Camera nel votare quest'articolo.

E infatti vi si dice che sono assoggettati alla conversione non per la legge del 1866, cui riflette l'articolo 1, ma per effetto di questa legge; lo che non viola per nulla i giudicati, i quali avevano escluso la applicazione della legge del 1866.

Ed invero perchè una fabbrica ottenne la esecuzione della legge 1866, anzi mi estenderò un poco più, se tutte le fabbricerie del Regno fossero state dichiarate in forza di giudicati esenti dalla legge 1866, non è vietato al potere legislativo di sottoporre ora quei beni delle fabbricerie a conversione. Certamente nessuno dirà il contrario, e molto meno l'onorevole Conforti, inquantochè egli comprende qual differenza vi sia tra l'applicare la legge ad un fatto passato e il dichiarare l'individuo innocente o colpevole.

Ora l'articolo 7 appunto, volendo rispettare quei principi, dichiarò formalmente che alla conversione andranno anche soggette per effetto di questa legge le fabbricerie che n'erano state escluse da un giudicato, e così compie lo scopo della legge che nell'art. 1 avea dichiarato essere state comprese nella legge del 1866.

In conseguenza se l'onorevole Conforti avesse tenuto conto del concetto della legge, avrebbe veduto che non meritava i rimproveri che egli ha pronunciato.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io dirò poche parole.

Certamente si può tutto colorire con sottili distinzioni ma quello che è certo e indubitato è che il Ministero non ha presentata una nuova legge; se le cose fossero state in questo senso, non avrei avuto difficoltà. Ma dal primo articolo si vede che qui si tratta di una legge dichiarativa e interpretativa, gli altri articoli non sono che conseguenze di quel primo articolo. Non c'era necessità di dire che si trattava di comprendere in quella legge anche le fabbricerie, poteva dirsi semplicemente: le fabbricerie come gli enti ecclesiastici sono soggetti alla conversione. Osservando che nel primo articolo si tratta di una legge di dichiarazione, naturalmente non posso adattare l'articolo in questione che crolla i giudicati irrevocabili quali sono stati emessi dalla Corte di Cassazione di Firenze.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, N. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cattedrali i canonici che eccedono il numero di dodici, e gli altri benefici e le cappellanie che eccedono il numero di sei. »

(Approvato.)

« Art. 9. Resta mantenuta per le province di Sicilia la legge 10 agosto 1862, N. 3743.

» Saranno parimenti applicate le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente. »

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore Caccia. Rel. Cento parrochi, venti per mezzo dei rappresentanti delle loro fabbricerie, cinquanta Giunte municipali hanno inviato delle petizioni avverse a quest'ultimo Allegato del Progetto di legge sui provvedimenti finanziari, cioè contro l'atto di conversione dei beni delle fabbricerie. Ottantadue petizioni vennero poi spedite dal Capitolo collegiale di Cuneo, dal Comune di Palermo avverse ad altre parti o ad Allegati già approvati. Sebbene il Relatore constati che tutte queste petizioni sono perfettamente in regola quanto alla forma esteriore, per il merito si oppongono alle leggi che già avete votate, quindi la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io avea dimandato la parola per chiedere conto alla Commissione di Finanze delle molte petizioni che la Commissione delle petizioni si è fatta un dovere di trasmetterle.

Siccome io ho l'onore di far parte della Commissione delle petizioni, anzi ne sono il Relatore, avea il debito di domandare spiegazioni alla Commissione di Finanza su queste petizioni. Queste spiegazioni sono state date, dall'onorevole relatore, il quale prevedendo la mia domanda ha dichiarato che la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice per tutte le petizioni.

Ben mi ricordo che l'onorevole Ministro delle Finanze nella tornata di sabato scorso, rispondendo, credo, all'onorevole Senatore Digny, dichiarava che questi provvedimenti non sono cosa perfetta; che col tempo si potranno modificare e migliorare, quando le circostanze finanziarie lo permetteranno. Egli dunque faceva sperare che presto o tardi si sarebbero potute proporre modificazioni od emendamenti a queste diverse leggi che formano i provvedimenti finanziari.

Nell'aspettativa adunque e nella speranza che possa giungere il giorno in cui queste disposizioni possano essere migliorate, farei la proposta che tutte le petizioni che sono state trasmesse alla Commissione di Finanze, e per le quali l'onorevole Relatore ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, fossero trasmesse agli archivi onde poterle prendere in considerazione di mano in mano che verranno proposte modificazioni, e miglioramenti alle diverse disposizioni che ora sono comprese nei provvedimenti finanziari.

Questa è la mia proposta, e pregherei l'onorevole relatore di volervi aderire.

Senatore Caccia, Relatore. Io non ho difficoltà sul modo di seppellirle; vadano pure agli archivi invece di

essere sottoposte all'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore **Chiesi**. Io ho fatta questa proposta non coll'animo di seppellire le presentate petizioni; e quando tale fosse stata la mia intenzione, avrei accettato addirittura l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Relatore. Ho fatto la mia proposta appoggiandomi al Regolamento, perchè quando una petizione è deposta agli archivi, non è seppellita, ma viene richiamata qualunque volta sia posto in discussione un progetto di legge che alla medesima si riferisca.

Presidente. Dunque non rimane più che la proposta del Senatore Chiesi, di inviare queste petizioni agli archivi.

Chi approva questa proposta abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

La discussione sugli allegati è terminata: resterebbe la legge generale che deve essere discussa e votata. Ma l'ora essendo inoltrata.....

Voci. A domani, a domani.

Ministro delle Finanze. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per gravissime ragioni io pregherei il Senato di votare il progetto di legge questa sera stessa: esso non si riferisce ad altro che agli articoli degli Allegati già approvati; quindi non è che l'approvazione complessiva di ciò che è stato approvato nelle varie sue parti. Non resta che l'art. 6 il quale, non credo possa dar luogo a grave discussione, e per forti ragioni io sono nella necessità di far viva preghiera al Senato per la pronta votazione.

Presidente. Allora prego i signori Senatori a prendere il loro posto e a non assentarsi, perchè altrimenti non saremmo più in numero sufficiente.

Do lettura dell'articolo 1 della legge generale:

« Sono approvate le seguenti leggi:

- « 1. Legge sull'Arsenale di Venezia, che costituisce l'allegato A;
- « 2. Legge sull'abolizione delle franchigie doganali di Venezia, che costituisce l'allegato B;
- « 3. Legge sul bacino di carenaggio nel Porto di Ancona, che costituisce l'allegato C;
- « 4. Legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito pubblico, che costituisce l'allegato D;
- « 5. Legge sull'imposta dei fabbricati, che costituisce l'allegato F;
- « 6. Legge sulle volture catastali, che costituisce l'allegato G;
- « 7. Legge sulle tasse di sanità marittima, che costituisce l'allegato H;
- « 8. Legge sui diritti marittimi, che costituisce l'allegato I;
- « 9. Legge sulle tasse scolastiche, che costituisce l'allegato K;
- « 10. Legge sull'imposta di dazio consumo, che costituisce l'allegato L;

« 11. Legge sulle tasse di registro e bollo, che costituisce l'allegato M;

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È approvata la legge sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile, che costituisce l'allegato N. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per l'anno 1871 è aggiunta una sovratassa del (10) dieci per cento all'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile, quale viene stabilita dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono approvate le disposizioni relative ai Comuni, che costituiscono l'allegato O. »

(Approvato.)

« Art. 5. È approvata la legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricerie che costituisce l'allegato P. »

(Approvato.)

« Art. 6. Le obbligazioni emesse coi regi Decreti 13 settembre 1867, N. 3918, e 26 maggio 1868, N. 4682 e non ancora vendute alla scadenza del mese successivo alla data della presente legge, saranno immediatamente annullate.

« È fatta facoltà al Governo del Re di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a fare entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di duecento ottantatré milioni.

« Questi titoli saranno accettati al valor nominale in conto di prezzo dei beni da vendersi così in esecuzione della presente legge, come di quella in data 15 agosto 1867, ed annullati mano mano che saranno ritirati. »

(Approvato.)

Presidente. Avverto i Signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. All'ordine del giorno per domani saranno posti i seguenti progetti di legge:

1. Proroga per la facoltà per l'unione di più Comuni. N. (50).
2. Modificazione alla legge sugli ademprivi di Sardegna. N. (57).
3. Riforma della tariffa telegrafica. N. (52).
4. Approvazione della convenzione colla Società del Telegrafo sottomarino del Mediterraneo. N. (65).
5. Distribuzione delle acque del canale Cavour. N. (48).
6. Parificazione dell'attestato di licenza ottenuto alla R. Scuola di Commercio in Venezia al diploma di laurea nella facoltà di diritto per l'ammissione alla carriera consolare. N. (66).
7. Rimessione in tempo dei militari di terra e di mare a invocare i benefici della legge 23 aprile 1865. N. 2247. N. (62).
8. Estensione delle disposizioni della legge sulle pensioni a favore delle vedove, o in difetto della prole minorenni degli impiegati civili morti in

servizio comandato, o in conseguenza di esso.
N. (77).

Ora passeremo all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge già discussi.

(Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato dello squittinio segreto :
Progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Votanti 83
Favorevoli . . . 47
Contrarii 36

(Il Senato adotta.)

Legge per provvedimenti riguardo ai diritti doganali a pagarsi dagli abitanti nelle zone di territorio italiano poste tra il confine e la linea doganale.

Votanti 90
Favorevoli . . . 88
Contrarii 2

(Il Senato adotta.)

Costruzione del Porto di Reggio di Calabria.

Votanti 90
Favorevoli . . . 83
Contrarii 7

(Il Senato adotta.)

Sistemazione del Porto di Bari.

Votanti 90
Favorevoli . . . 80
Contrarii 10

(Il Senato adotta.)

Domani seduta alle due.

La seduta è sciolta (ore 6).